

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2046-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE PEZZINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° febbraio 1967

(V. Stampato n. 3681)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Tesoro

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 febbraio 1967*

Comunicata alla Presidenza l'11 febbraio 1967

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089, concernente corresponsione ai lavoratori in Cassa integrazione guadagni degli assegni familiari e proroga della corresponsione degli assegni familiari ai disoccupati in luogo delle maggiorazioni per carichi di famiglia

ONOREVOLI SENATORI. — Col 31 dicembre 1966 sono venuti a cessare i trattamenti anticongiunturali disposti a favore dei lavoratori dalla legge 23 giugno 1964, n. 433 (recante norme in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni degli operai dell'industria), dal decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 31 (contenente disposizioni straordinarie in favore degli operai disoccupati dell'industria edile e di quelle affini) e dal decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 (recante interventi per la ripresa della economia nazionale).

I provvedimenti anzidetti, fra le altre prestazioni straordinarie, assicuravano la corresponsione degli assegni familiari, nella misura intera, sia ai lavoratori sospesi dal lavoro e ammessi in Cassa integrazione guadagni, sia ai lavoratori disoccupati; e per questi ultimi gli assegni familiari sostituivano le maggiorazioni per carichi di famiglia proprie del regime assicurativo contro la disoccupazione.

Venendo così a cessare i predetti trattamenti anticongiunturali, a partire dal 1° gennaio 1967 si sarebbe dovuto corrispondere ai lavoratori disoccupati il normale trattamento di famiglia invece degli assegni familiari nella misura intera (con una perdita di 2.120 lire mensili per ogni figlio a carico e di 560 lire mensili per il coniuge); mentre i lavoratori ammessi in Cassa integrazione guadagni, a partire dalla stessa data, avrebbero perduto totalmente la prestazione corrispondente agli assegni familiari.

Allo scopo di impedire che ciò accadesse in danno di lavoratori che già versano in condizioni economiche precarie per effetto della disoccupazione o della sospensione dal lavoro, è stata ravvisata la necessità di prorogare oltre il 31 dicembre 1966 la corresponsione degli assegni familiari prevista dalle precitate provvidenze anticongiunturali.

E poichè questa necessità fu avvertita quando oramai era imminente la scadenza del 31 dicembre 1966, si rese indispensabile il ricorso al provvedimento legislativo di

urgenza ai sensi del secondo comma dello articolo 77 della Costituzione.

Di qui la emanazione del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 22 dicembre 1966, di cui ora si chiede al Senato la conversione in legge, già accordata dall'altro ramo del Parlamento nella seduta del 1° febbraio 1967 a larghissima maggioranza (con 434 voti favorevoli e 26 contrari).

Il decreto-legge in esame, prorogando per due anni il beneficio, provvede ad assicurare fino al 31 dicembre 1968 la corresponsione degli assegni familiari anche nei confronti dei lavoratori che cesseranno dal lavoro fino a tale data, precisando che per i lavoratori agricoli la corresponsione è effettuata in relazione allo svolgimento della loro specifica attività, la quale si inizia e si conclude annualmente in periodi diversi nelle varie regioni; dispone altresì che anche agli operai dell'industria sospesi dal lavoro e ammessi in Cassa integrazione guadagni spettano gli assegni familiari nella misura intera nello stesso periodo dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1968.

Per quanto riguarda l'onere derivante dal provvedimento di proroga, il decreto-legge precisa che esso continuerà a gravare, come per il passato, sulla Cassa unica per gli assegni familiari.

Dando mandato al sottoscritto di presentare all'Assemblea una relazione favorevole alla approvazione del disegno di legge di conversione, la 10^a Commissione permanente ha unanimemente riconosciuto la necessità e l'urgenza del provvedimento legislativo di proroga, rivolto ad alleviare i disagi della disoccupazione transitoria.

La Commissione, tuttavia, ha espresso il voto che il Governo si impegni a risolvere nel più breve termine anche il problema dell'assistenza sanitaria per i lavoratori disoccupati o sospesi, prendendo atto con compiacimento delle assicurazioni fornite a tale riguardo dal rappresentante del Governo, il quale si è dichiarato altresì convinto che, nel corso dei due anni di proroga delle disposizioni straordinarie, potrà essere predisposto l'auspicato riordinamento organico delle provvidenze concernenti i lavoratori

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

disoccupati o ammessi in Cassa integrazione guadagni.

A nome della 10^a Commissione, pertanto, il sottoscritto invita il Senato a dare la sua

alta approvazione al provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089.

PEZZINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089, concernente corresponsione ai lavoratori in cassa integrazione guadagni degli assegni familiari e proroga della corresponsione degli assegni familiari ai disoccupati in luogo delle maggiorazioni per carichi di famiglia.